



## **Direttive concernenti le ulteriori strutture diurne delle strutture per l'istruzione scolastica speciale**

visto l'art. 44 cpv. 3 lett. b della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge sulle scuole popolari, LSP; CSC 421.000)

emanate dall'Ufficio per la scuola popolare e lo sport il 24 novembre 2025

---

### **Art. 1**

<sup>1</sup> Sono considerate ulteriori strutture diurne delle strutture per l'istruzione scolastica speciale le offerte di assistenza messe a disposizione durante le settimane di scuola e che vanno oltre l'assistenza durante gli orari fissi prescritti dalla legge.

Principio

<sup>2</sup> Le direttive relative alle ulteriori strutture diurne delle strutture per l'istruzione scolastica speciale valgono per allievi/e che frequentano l'istruzione scolastica speciale in forma di esternato.

<sup>3</sup> Per allievi/e che beneficiano di istruzione scolastica speciale integrativa valgono le disposizioni della scuola regolare.

### **Art. 2**

<sup>1</sup> Le strutture dell'istruzione scolastica speciale determinano il bisogno ogni anno presso chi detiene l'autorità parentale. Per l'accertamento del bisogno fissano un termine.

Obbligo di offerta

<sup>2</sup> In caso di bisogno gli/le allievi/e che beneficiano di istruzione scolastica speciale integrativa e in forma di esternato hanno diritto a un'offerta di assistenza.

### **Art. 3**

Le ulteriori strutture diurne possono essere costituite dalle seguenti offerte di assistenza:

Offerte di assistenza, forme

- a) assistenza mattutina;
- b) assistenza sul mezzogiorno;
- c) assistenza pomeridiana.

### **Art. 4**

<sup>1</sup> L'assistenza mattutina inizia al più presto alle ore 07:30 e dura al massimo fino all'inizio dell'assistenza sul mezzogiorno.

Offerte di assistenza, orari

<sup>2</sup> L'assistenza sul mezzogiorno comprende pranzo e assistenza. Inizia con la fine generale delle lezioni mattutine e termina con l'inizio generale delle lezioni pomeridiane.

<sup>3</sup> L'assistenza pomeridiana inizia al più presto al termine dell'assistenza sul mezzogiorno e dura al più tardi fino alle ore 18:00.

<sup>4</sup> L'Ufficio per la scuola popolare e lo sport può stabilire singole eccezioni.

#### **Art. 5**

<sup>1</sup> È considerata unità di assistenza mattutina o pomeridiana un'ora per allievo/a.

Unità di assistenza

<sup>2</sup> È considerata unità di assistenza iniziata un'unità di assistenza mattutina o pomeridiana la cui durata è inferiore a un'ora, ma che viene offerta per almeno 30 minuti.

#### **Art. 6**

<sup>1</sup> Gli/le allievi/e che beneficiano di istruzione scolastica speciale integrativa utilizzano le offerte di assistenza di ulteriori strutture diurne della scuola regolare, di norma senza accompagnamento supplementare.

Istruzione scolastica speciale integrativa

<sup>2</sup> Per allievi/e che beneficiano di istruzione scolastica speciale integrativa può essere previsto un accompagnamento supplementare se

- a) necessitano di assistenza intensa per svolgere attività della vita quotidiana oppure manifestano un comportamento pericoloso per gli altri e/o per sé stessi/e e
- b) l'accompagnamento non può essere preteso dal personale impiegato nelle ulteriori strutture diurne.

<sup>3</sup> Le risorse necessarie per l'accompagnamento supplementare sono limitate a un massimo di 12 ore settimanali di sostegno da parte di un/a assistente in classe e vengono attuate dalle strutture per l'istruzione scolastica speciale.

<sup>4</sup> Risorse supplementari per singoli/e allievi/e che beneficiano di istruzione scolastica speciale integrativa necessarie nel quadro delle ulteriori strutture diurne della scuola regolare vengono finanziate dal Cantone e sottoposte per esame alla sezione Finanze dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport da parte della struttura per l'istruzione scolastica speciale in collaborazione con i/le responsabili delle ulteriori strutture diurne della scuola regolare.

#### **Art. 7**

Per quanto possibile, gli/le allievi/e che beneficiano di istruzione scolastica speciale in forma di esternato vengono assistiti/e nel quadro delle strutture esistenti per allievi/e che beneficiano di istruzione scolastica speciale in forma di internato della struttura per l'istruzione scolastica speciale.

Istruzione scolastica speciale in forma di esternato

**Art. 8**

<sup>1</sup> Se allievi/e che beneficiano di istruzione scolastica speciale integrativa utilizzano le ulteriori strutture diurne della scuola regolare, vale la relativa tariffa. I costi sono a carico di chi detiene l'autorità parentale.

Tariffe per chi detiene l'autorità parentale

<sup>2</sup> Per gli/le allievi/e che beneficiano di istruzione scolastica speciale in forma di esternalità, la partecipazione ai costi di chi detiene l'autorità parentale ammonta a 5 franchi per giorno di permanenza.

**Art. 9**

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° agosto 2026 e sostituiscono le direttive del 14 maggio 2014.

Entrata in vigore